



Camera di Commercio
Genova

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2026-2031

**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
(DM 4 agosto 2011, n. 156)**

ART. 1 FINALITÀ

Il presente disciplinare definisce, al fine di garantire la massima trasparenza al procedimento amministrativo, i controlli che verranno effettuati, nell'espletamento dell'attività istruttoria propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della Regione, sulla veridicità dei dati e della documentazione trasmessa alla Camera di Commercio di Genova nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale.

ART. 2 OGGETTO DEI CONTROLLI

Sono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, ai sensi del DM 4 agosto 2011, n. 156, al fine di partecipare alla ripartizione dei seggi del Consiglio Camerale.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Genova effettua controlli:

- formali e automatici (art. 4)
- a campione (art. 5)
- in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni

ART. 4 – CONTROLLI FORMALI E AUTOMATICI

1. La Camera di Commercio di Genova effettua il controllo formale e automatico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/200 e secondo quanto indicato dal DM 156/2011.

In particolare, vengono controllati i seguenti dati:

- a) redazione in conformità e secondo la modulistica di cui al citato DM 156/2011
- b) provenienza e sottoscrizione della dichiarazione
- c) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso
- d) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione della Camera di Commercio di Genova da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso sul sito internet

- e) iscrizione o annotazione, al 31/12/2024, delle imprese al Registro delle imprese effettuato in forma automatica attraverso il confronto dei dati forniti con i dati contenuti nel Registro delle imprese
- f) coerenza dei codici ATECO: regolare appartenenza di ciascuna impresa al settore per il quale l'organizzazione concorre (almeno un codice ATECO deve essere coerente con il settore economico di appartenenza dichiarato); coerenza della qualifica artigiana o della forma cooperativa alla luce dei codici ATECO per i rispettivi settori
- g) assenza di duplicazioni verificando l'eventuale presenza di una stessa impresa in più elenchi di una stessa associazione oppure la duplicazione dell'impresa nello stesso elenco.

2. Resta facoltà del Responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

3. Qualora dai controlli emergano irregolarità non insanabili, tale circostanza sarà comunicata all'organizzazione imprenditoriale o sindacale o all'associazione dei consumatori che potrà procedere alla regolarizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 156/2011. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dall'ente camerale non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.

ART. 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle organizzazioni imprenditoriali hanno per oggetto informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive non oggetto dei controlli di cui al precedente art. 4 e alcuni dati contenuti negli allegati B al D.M. 156/2011.

In particolare, con riferimento a tali allegati, si procede alla verifica dei seguenti due elementi:

- iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31.12.2024
- pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa nell'ultimo biennio

2. Il controllo sarà effettuato a campione sugli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali appartenenti a due settori individuati tramite la tecnica dell'estrazione casuale.
3. La numerosità del campione è stabilita nel 2% delle imprese per elenco presentato dalle organizzazioni imprenditoriali appartenenti ai due settori individuati, con un limite minimo di tre e un massimo di venticinque imprese.
4. Il campione oggetto del controllo viene estratto tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.
5. Estratto il campione, il controllo verrà effettuato tramite richiesta, da parte del Responsabile del procedimento, di esibire documentazione comprovante gli elementi autocertificati e oggetto della verifica.
6. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 10 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
8. Nel caso si rilevino discordanze che rendano il campione non più significativo, l'estensione del campione verrà raddoppiata o, laddove ne sussistano i presupposti di necessità, estesa sulla totalità dei dati.

ART. 6 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al D.M 156/2011 ed hanno per oggetto l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.
2. Il controllo sull'effettiva iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori sarà effettuato a campione sul 20% degli elenchi presentati per ciascuno dei due seggi disponibili, con un massimo di due elenchi, individuati con la tecnica dell'estrazione casuale.
3. La numerosità del campione è stabilita nel 2% dei nominativi per elenco con un limite minimo di tre e un massimo di venticinque iscritti.
4. Il campione oggetto del controllo viene estratto tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.
5. Estratto il campione, il controllo verrà effettuato tramite richiesta, effettuata da parte del Responsabile del procedimento, di esibire documentazione comprovante l'effettiva qualità di iscritto.

6. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

ART. 7 -TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI ASSOCIATIVI

1. Al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi ed evitare inutili appesantimenti delle procedura, i controlli a campione di cui ai precedenti artt. 5 e 6 sono effettuati, oltre che per le necessità legate a richieste provenienti da organi giudiziari, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del Consiglio.

2. Per questi motivi i citati controlli a campione saranno evitati nel caso di candidatura di un unico soggetto o apparentamento.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le leggi vigenti e regolamenti ed in particolare la L. 241/1990, il D.lgs. 196/2003, il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e il DM 4.8.2011, n. 156.

2. Si richiamano inoltre i seguenti Regolamenti della Camera di Commercio di Genova;

- Regolamento recante la procedura per l'accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del DM 4 agosto 2011, n. 156, per il rinnovo del Consiglio Camerale (art. 7 del DM 156/2011)
- Regolamento per l'attuazione degli artt. 20 e 21 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 per l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni eseguibili.